



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

cons. Gioacchino Alessandro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 276/2024

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **69341** del registro di segreteria,
promosso con ricorso depositato il 17 ottobre 2023 ad istanza di:

L. G. nato OMISSIS e ivi residente OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv.

Mario Lazzari (mario.lazzari@pec.it - fax 0832/1822192 - Cell. 347-5564613)

giusto mandato in calce all'atto introduttivo e presso il cui studio in Lecce alla
via De Giorgi, 7, elettivamente domicilia;

CONTRO

- **INPS** - L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede legale in

Roma, via Ciriaco il Grande, 24, in persona del legale rappresentante pro

tempore, **INPS** - L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede

legale in Roma, via Ciriaco il Grande, 24, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati

Tiziana G. Norrito (c.f.: NRRTNG70H55F061Y, Pec:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749), Francesco

Gramuglia (c.f.: GRMFNC64R17F158V; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it), e Francesco Velardi (c.f.:

VLRFNC72E20L112A; pec.avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it),

giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini

del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in

Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto, Via M. Toselli n. 5;

Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 16 luglio 2024, con l'assistenza del segretario d'udienza

sig.ra Caterina Maniscalco, i procuratori delle parti come da verbale;

Ritenuto in

FATTO

1. Parte ricorrente, già militare della Marina Militare posto in congedo il

17/11/2019, con il grado di Sottocapo di I Classe Capo, a causa d'infermità

riconosciuta dipendente da causa di servizio con parere C.V.C.S. n.

706022021 del 09/03/2022, lamenta che a fronte della liquidazione del

trattamento pensionistico privilegiato da parte dell'INPS, direzione

provinciale di La Spezia, con atto n. OMISSIS, quantificato in un importo

annuo, lordo e soggetto a ritenute, pari a €.15.400,00, con decorrenza del

18/11/19, accadeva che, nel mese di settembre 2022, il citato Ente

pensionistico emettesse all'ordine di pagamento i ratei pensionistici (a titolo

di arretrati) concernenti gli anni: 2019, 2020, 2021 e 2022 corrispondendo in

favore del ricorrente la somma di €.22.036,94 (per le annualità 2019, 2020,

2021) ed €.6.512,78 (per l'anno corrente 2022), per €.28.549,72 lordi, da cui

venivano detratti: 1.139,00 per recupero equo indennizzo, IRPEF su arretrati

(tassazione separata) di €.5.068,50 IRPEF su arretrati A.C., pari a €.249,04;

IRPEF netta di €.35,50, per un totale netto di €. 22.871,78.

Secondo il ricorrente tali somme venivano corrisposte al sig. L. G., tenuto

conto però di una Pensione Annua Lorda (PAL) del tutto errata, pari a

€9.558,09, e ciò nonostante - come innanzi rilevato - la PAL fosse stata analiticamente calcolata dall'INPS in €15.400,00.

Pertanto, secondo i calcoli esposti in ricorso dal ricorrente, l'Inps liquidava in suo favore un ammontare, a titolo di arretrati, pari a €15.083,60 (lordi) in meno rispetto a quanto allo stesso legittimamente spettante; inoltre, lamenta che, con il medesimo cedolino del mese di settembre (07/09/2022), l'INPS liquidava il rateo di detta mensilità corrente pari a €814,10 (su una PAL 9.769,17) anziché 1.283,33 (su una PAL 15.400), ovverosia 469,23 in meno rispetto al dovuto.

Chiedeva, pertanto, di - *accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico privilegiato, che tenga conto di una PAL, soggetta a ritenute, di €15.400,00, in luogo del minor ed errato importo pari a €9.558,09 lordo e soggetto a ritenute, come testè indicato; - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni innanzi esposte, l'illegittimità o, quanto meno, l'erroneità dei minor importi corrisposti da INPS in favore dell'odierno ricorrente a titolo di trattamento pensionistico privilegiato per l'effetto: - ordinare all'INPS: ▪ la riliquidazione del trattamento pensionistico privilegiato di Tab. A, 8^a Ctg, a vita, che tenga conto della PAL, soggetta a ritenute, pari a €15.400,00, in luogo del minor importo pari a €9.558,09 e, comunque, di ogni altro diverso importo che risulti, in ogni caso, non inferiore ad €15.400,00; per l'effetto, condannarsi l'INPS resistente al pagamento: ▪ delle differenze pensionistiche relative ai ratei corrisposti dall'INPS a decorrere dal 18/11/2019 e sino alla data odierna, spettanti al ricorrente in forza della invocata riliquidazione della P.P.O. che tenga conto della PAL pari a €15.400,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetari a dal giorno*

del dovuto all'effettivo soddisfo; ▪ di un trattamento pensionistico privilegiato pari ad un importo annuo lordo pari a €.15.400,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto all'effettivo soddisfo; ▪ In ogni caso, con condanna dell'Ente pensionistico resistente al pagamento delle spese e delle competenze del grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto Avvocato, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

2. L'INPS si costituiva in giudizio, rilevando che l'importo di €15.400,00 oggetto di ricorso è un refuso del sistema e per tale motivo è stato indicato nelle note l'importo corretto pari ad € 9.558,00.

A sostegno della correttezza del proprio operato deduce:

- che il conteggio è stato effettuato secondo la normativa di settore, la quale ai sensi dell'art 67 del DPR 1092/73, prevede che la pensione privilegiata sia pari all'ultima retribuzione pensionabile, se l'infermità è ascritta alla prima categoria. Sarà invece pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40, e 30% della stessa base se ascritta rispettivamente alla 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° categoria. Le pensioni di 7° e 8° categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo;

– che la pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art 54. Se viene raggiunta un'anzianità di almeno 15 anni di servizio utile, qualora più favorevole, la pensione sarà liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo (art. 67, 4° comma del DPR 1092/73).

- che, come da prospetto riportato, il trattamento più vantaggioso risulta quello

in pagamento, poiché:

Retribuzione: fissa e continuativa € 26.400,47

18% € 2.468,60

Magg. 6 scatti € 2.991,24

Totale base calcolo € 31.860,31 x 30% = €9.558,09

Pensione ordinaria €5.273,24 x 10% = €6.295,56 (vedi pag. 5/8 pensione contributiva).

Chiedeva dunque il rigetto del ricorso.

3. All'odierna udienza pubblica l'avv. Paola D'Arpa, in sostituzione per delega scritta dell'avv. Lazzari, insisteva nel ricorso e nelle richieste istruttorie formulate e chiedeva un termine per controdedurre all'INPS; l'avv. Norrito si riportava alla memoria in cui si dà conto del calcolo effettuato e si opponeva alla richiesta di rinvio e al deposito di documentazione.

Il Giudice poneva la causa in decisione

Ritenuto in

DIRITTO

1. Anzitutto non può essere disposto un rinvio stante la tempestività della costituzione e la possibilità per la difesa del ricorrente di controdedurre alle difese avverse.

2. Il ricorso è infondato.

Vero è che l'indicazione contenuta nel provvedimento dell'INPS è ambigua, atteso che a pag. 2 dell'atto di liquidazione n. OMISSIS si riporta la cifra di euro 15.600, salvo indicare immediatamente sotto in nota che *L'importo della pensione privilegiata da porre in pagamento è pari ad euro 9.558,09 calcolato ai sensi dell'art. 67 del DPR 1092/1973.*

Ma che si tratti di un refuso e che l'importo da erogare ammonti a euro

9.558,09 appare agevolmente dimostrato e provato dall'Istituto resistente.

L'Istituto previdenziale ha, invero, correttamente esposto nei propri scritti

difensivi il calcolo del trattamento pensionistico e, conseguentemente, le

ragioni di diritto che determinano l'ammontare del trattamento pensionistico

privilegiato da attribuirsi al ricorrente nella misura di euro 9.558,09 (30%

dell'ultima retribuzione, afferendo l'infermità alla 8^a categoria, oltre

l'applicazione del 18% e della maggiorazione per 6 scatti come esposto sopra)

in applicazione dell'art. 67 del DPR n. 1092 del 1973.

In mancanza di specifica contestazione al riguardo, e ritenuto che l'INPS abbia

assolto all'onere probatorio, a suo carico, dimostrando, a mezzo della predetta

chiara ricostruzione contabile che al sig. L. è stata corrisposta il trattamento

effettivamente dovuto, non possono trovare ingresso le doglianze avversarie;

la difesa del ricorrente si è limitata a insistere nelle proprie doglianze senza

però fornire una ricostruzione contabile che potesse, in qualche modo,

smentire quella proposta dall'INPS, non assolvendo, così, all'onere probatorio

posto a suo carico.

A fronte della ricostruzione prodotta dall'INPS in giudizio sarebbe superfluo

disporre un ulteriore accertamento di carattere amministrativo e/o contabile,

né disporre la chiesta CTU tecnico – contabile, poiché questa presuppone una

contestazione specifica sulla ricostruzione fornita dall'INPS, la quale, come

anticipato, ha dato conto del fatto che la cifra indicata era frutto di mero refuso,

producendo un calcolo analitico e facilmente verificabile che parte ricorrente

ha contestato solo genericamente.

Il ricorso allo strumento della C.T.U. non è in definitiva ammissibile atteso

che la consulenza tecnica d'ufficio non può essere disposta qualora la parte tenda con essa a supplire alle deficienze delle proprie allegazioni od offerte di prova ovvero, a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi di fatto o circostanze non provati.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

3. Cionondimeno, in ragione della peculiarità del caso e della circostanza dedotta circa l'indicazione errata nel provvedimento di liquidazione che ha dato adito a dubbi sulla corretta liquidazione si ritiene debbano compensarsi integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, in composizione monocratica quale Giudice per le pensioni, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 16 luglio 2024.

Il Giudice

Gioacchino Alessandro

f.to digitalmente

Depositata nei modi di legge

Palermo, 18 luglio 2024

Pubblicata il 24 luglio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

	8	
	(firmato digitalmente)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,	
	dispone	
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di	
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL GIUDICE	
	Dott. Gioacchino Alessandro	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata nei modi di legge	
	Palermo 18 luglio 2024	
	Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente	
	provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di L. G.	
	nato a Messina (ME), il 16/02/1982 nonché di altre persone fisiche	
	eventualmente citate.	
	Palermo, 24 luglio 2024	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	
	(firmato digitalmente)	